

## ALLEGATO C

### **Nota metodologica concernente l'erogazione parziale del contributo previsto dall'articolo 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020**

#### **Premessa.**

L'articolo 9-ter, comma 2, del D.L. n. 137/2020, come modificato dall'articolo 30 del D.L. n. 41/2021, prevede che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

La disposizione in esame precisa che si tratta delle medesime occupazioni già esonerate ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Analogamente, l'articolo 9-ter, comma 3, del D.L. n. 137/2020 stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 114/1998, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, sono esentati dal pagamento del medesimo canone patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al fine di ristorare i comuni delle minori entrate il comma 6 del citato articolo 9-ter istituisce un fondo con una dotazione di **165 milioni di euro** per l'anno 2021. Per il riparto del predetto fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2021 d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali.

In particolare, con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede al ristoro per le minori entrate, derivanti dai commi 2-3 del citato articolo 9-ter limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, per un importo complessivo di **82,5 milioni di euro**. Con successivo provvedimento si procederà al riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l'esenzione relativa al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

## Riparto del fondo.

L'esenzione prevista dall'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 fa riferimento al canone patrimoniale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

Pur in assenza di dati informativi puntuali circa il gettito del canone appena istituito, si rileva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019 il canone in questione è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Le occupazioni esentate per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 sono le medesime già esonerate dal pagamento di TOSAP e COSAP per una parte dell'anno 2020. Pertanto, fermo restando quanto di seguito indicato, si ritiene di valutare il ristoro da assicurare a ciascun comune in proporzione a quanto già attribuito per le esenzioni TOSAP e COSAP dell'anno 2020 con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e del 10 dicembre 2020.

Per quanto non riportato nella presente nota si rinvia preliminarmente ai criteri metodologici riportati nelle note allegare ai citati decreti del 22 luglio 2020 e del 10 dicembre 2020.

In questa sede, al fine di migliorare la determinazione del gettito di riferimento cui applicare i criteri di stima indicati nelle precedenti note, si effettuano le seguenti operazioni volte a ridurre ulteriormente eventuali elementi di errore presenti nei dati di gettito (fonte SIOPE) già utilizzati lo scorso anno:

1. Si considerano i comuni per i quali il valore pro-capite del gettito TOSAP-COSAP del triennio 2017-2019 risulta inferiore alla soglia minima di 2,1 euro corrispondente al 15mo percentile della distribuzione. Tra questi enti sono inclusi anche gli 82 enti che presentano un gettito nullo e non hanno comunicato elementi informativi al riguardo nell'ambito dell'istruttoria dei decreti di ristoro per l'anno 2020.
2. Per tale platea di comuni si effettua un confronto tra il gettito medio di riferimento 2017-2019 con quello del triennio precedente 2014-2016. In particolare, ai fini della stima viene utilizzato il gettito medio del triennio 2014-2016 qualora superiore di almeno 3 euro procapite<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La procedura prevede comunque l'esclusione dalla procedura di recupero degli enti per i quali il gettito medio del triennio 2014-2016 risulterebbe eccessivamente alto (*outliers* fissati al di sopra del 95mo percentile dei valori pro capite per il 2014-2016).

3. Per gli enti con valori di gettito SIOPE sempre nulli si effettua una stima basata sul recupero dei dati di accertamento da bilancio, ove presenti, per gli anni antecedenti al 2017.
4. Il valore del gettito medio determinato con le procedure di cui ai punti 2 e 3 viene ridotto prudenzialmente all'85% e confrontato con un valore procapite, per provincia e per classe dimensionale dell'ente, determinato sulla distribuzione totale dei comuni italiani. Al fine di determinare il (nuovo) gettito medio di riferimento si considera il valore minimo tra i due importi messi a confronto.

All'esito della procedura sopra indicata per 252 comuni risulta variato in aumento il valore del gettito di riferimento<sup>2</sup> mentre per 46 enti è attribuito ancora un valore nullo.

La nuova distribuzione del gettito di riferimento è quindi utilizzata per l'applicazione della metodologia, descritta nelle note metodologiche allegate ai decreti del 22 luglio 2020 e del 10 dicembre 2020, per la stima dell'esenzione dal versamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 tenendo conto ovviamente anche del diverso periodo di vigenza dell'agevolazione (3 mesi) rispetto a quelle previste per l'anno 2020.

In coerenza con quanto stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020, si attribuisce un ristoro pari a **63,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a **18,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di **82,5 milioni di euro**. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province.

---

<sup>2</sup> Tra questi enti vi sono anche quelli per i quali è stato possibile acquisire informazioni puntuali sul gettito al fine di superare errori di contabilizzazione delle entrate TOSAP/COSAP.